

INFORMATIVA PER I BENEFICIARI DI PAGAMENTI SUPERIORI AD € 10.000,00

Nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 3 del D.M. 40/2008, si informa che i tempi di pagamento a favore dei beneficiari, destinatari di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a 10.000,00 euro, stante l'obbligo di verifica dell'eventuale situazione di morosità – potrebbero subire ritardi anche di 30 giorni, come sotto meglio specificato.

La procedura di verifica dell'eventuale situazione di morosità del beneficiario, comporta infatti, che il soggetto pubblico, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 10.000,00 euro, debba inoltrare un apposita richiesta ad Equitalia Servizi Spa che controlla, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario, pari ad almeno 10000,00 euro, derivante da cartelle esattoriali notificate e ne dà comunicazione all'Amministrazione richiedente.

La procedura di verifica può portare alla rilevazione di inadempimenti a carico del beneficiario del pagamento e, in tale ipotesi, Equitalia Servizi Spa comunica la circostanza al soggetto richiedente, indicando l'ammontare del debito del beneficiario, per cui si è verificato l'inadempimento, e preannunciando l'intenzione di procedere alla notifica del pignoramento di credito verso terzi,.

Il soggetto pubblico sospende il pagamento nei confronti del beneficiario, per un periodo di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, nei limiti dell'ammontare del debito comunicato. Qualora, nel corso dei 30 giorni durante i quali opera la sospensione del pagamento, intervengano pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'Ente creditore, che facciano venir meno l'inadempimento oppure ne riducano l'importo, l'Equitalia Servizi Spa comunica tale circostanza al soggetto pubblico interessato, indicando l'ammontare delle somme che possono essere corrisposte al beneficiario.

Entro i 30 giorni di sospensione, l'agente della riscossione competente per territorio procede alla notifica del pignoramento del credito. Nell'ipotesi in cui i 30 giorni decorrano senza che l'agente della riscossione competente per il territorio abbia notificato il pignoramento del credito, il pagamento deve essere corrisposto al beneficiario per l'intero ammontare.